



COMUNE DI VICOFORTE

(PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25

OGGETTO: *Schema regolatorio ai sensi deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15 e Piano economico finanziario (PEF) 2022–2025. Presa atto.*

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Roattino Valter	Sindaco	X	
2.	Botto Roberto	Vice Sindaco	X	
3.	Prette Eraldo	Assessore	X	
4.	Polleri Lucia	Assessore	X	
5.	Badino Giovanni	Consigliere	X	
6.	Olivero Guido	Consigliere	X	
7.	Barattero Romina	Consigliere	X	
8.	Cavallo Bruno	Consigliere	X	
9.	Mancardi Pier Luigi	Consigliere	X	
10.	Gasco Gian Pietro	Consigliere	X	
11.	Massa Sebastiano	Consigliere	X	
12.	Bonelli Umberto	Consigliere		X
13.	Beccaria Andrea	Consigliere	X	

E così il numero di 12 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune di cui 13 in carica.

Con l'intervento e l'opera del signor Rinaldi Giorgio, vice Segretario comunale.

Il Signor Roattino Valter nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

L'assessore al Bilancio, Botto arch. Roberto, illustra il punto all'ordine del giorno.

Il Consiglio comunale

- visto l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 s.m.i. (Legge di Bilancio per l'esercizio 2018), con il quale sono state attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico le funzioni di regolazione e controllo anche in materia di rifiuti, e la conseguente ridenominazione in "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)";
- verificato che in data 31 ottobre 2019, a conclusione di un percorso finalizzato alla regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti e all'istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) – Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati – ha adottato le deliberazioni n. 443/2019/R/rif concernente la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e n. 444/2019/R/rif concernente le "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati";
- richiamata la deliberazione ARERA n. 138/2021/R/rif, con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) 2022-2025;
- verificato che in data 3 agosto 2021, a conclusione del percorso di consultazione ed approfondimento con i soggetti pubblici e privati, l'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA) – Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati – ha adottato la deliberazione n. 363/2021/R/rif, avente ad oggetto "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- rilevato che, con il secondo periodo regolatorio viene:
 - confermata l'impostazione generale già adottata per il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio 2018-2021 di cui alla deliberazione 443/2019/R/rif, basata sulla verifica e sulla trasparenza dei costi, con individuazione di un limite di crescita tariffario, differenziato in base agli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso e dell'ampliamento del perimetro gestionale, come stabiliti dagli Enti Territorialmente Competenti;
 - individuata la necessità di rafforzare gli incentivi per la valorizzazione dei materiali recuperati o di energia;
 - riconosciuta l'esigenza di configurare meccanismi correttivi in relazione ai costi, per far fronte alle novità normative introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020 in materia di Testo unico ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006;
 - introdotta una regolazione di durata quadriennale per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie, nonché per le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, sulla base dei dati validati da ciascun gestore ed approvati dall'Ente Territorialmente Competente;
 - previsto un aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo modalità e criteri che saranno successivamente individuati da ARERA;
 - autorizzata un'eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente Territorialmente Competente, in caso di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF adottato;

- dato atto che la già citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif, come confermato dalla Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, individua nell'ente territorialmente competente il soggetto deputato alla definizione del piano finanziario con il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), il quale provvede poi alla trasmissione al Comune per la definizione delle tariffe della TARI;
- considerato che il Comune di Vicoforte fa parte dell'Azienda Consortile Ecologica Monregalese (ACEM), che ricopre il ruolo di Ente Territorialmente Competente, come definito nella citata deliberazione ARERA n. 443/2019, al fine della definizione del piano finanziario di bacino con il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), disciplinato dalla deliberazione Arera n. 363/2021R/rif;
- vista la richiesta protocollo n. 9247 /1.1.102 del 23 novembre 2021, acquisita al protocollo di questo Comune al numero 7586 del 24 novembre 2021, con la quale ACEM ha richiesto a questo Comune la compilazione del file con l'indicazione dei dati di propria competenza per la redazione del PEF MTR-2 2022-2025;
- dato atto che con nota protocollo n. 7984 del 7 dicembre 2021 questo Comune ha provveduto all'invio dei dati richiesti;
- rilevato che, con note del 20 e 21 aprile 2022, ACEM ha trasmesso il PEF MTR-2 ARERA 2022-2025 contenente anche il piano tariffario di pertinenza del Comune di Vicoforte per il periodo regolatorio 2022-2025, richiedendo la dichiarazione di veridicità, sui dati esposti firmata dal Sindaco, che è stata inviata dal Comune in data 22 aprile 2022;
- dato atto che in data 11 maggio 2022 ACEM, nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente, ha comunicato di aver validato il Piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 MTR-2 con deliberazione n. 20 del 28 aprile 2022;
- vista la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, con la quale l'autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente ha approvato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", recante prescrizioni in materia di obblighi e standard di qualità in capo ai gestori del servizio rifiuti, a tutela degli utenti, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- verificato che, in base a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, dell'allegato a) alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, l'Ente Territorialmente Competente ha dovuto provvedere a determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori dei singoli servizi che compongono servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, per tutta la durata del piano economico finanziario 2022-2025;
- dato atto che ACEM ha provveduto, con propria deliberazione consortile n. 9 dell'8 aprile 2022, ad adottare, per tutti i comuni facenti parte del Consorzio, lo schema regolatorio "I-Livello qualitativo minimo";
- ritenuto quindi opportuno prendere atto della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione di ACEM n. 9 dell'8 aprile 2022 avente all'oggetto "Adempimenti ETC Arera. Adozione schemi regolatori inerenti gli obblighi qualità gestori ai sensi art. 3 allegato A deliberazione Arera 18/01/2022 n.15/2022/R/rif periodo regolatorio MTR-2 (TQRIF)";
- Verificato dunque che:
 - il Piano Economico Finanziario (PEF) costituisce il necessario strumento economico che evidenzia i costi delle varie componenti del servizio rifiuti, definendo così il complesso della spesa che va a determinare il limite massimo delle entrate tariffarie applicabili nel rispetto dei limiti di crescita;

- il Consorzio ACEM è l'Ente Territorialmente Competente (ETC), cui spetta l'approvazione del PEF per il proprio bacino di riferimento, e la sua validazione, mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati esposti, con annessa la documentazione prevista dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif;
 - il PEF approvato dal Consorzio è disaggregato per ciascun territorio e tempestivamente trasmesso ad ogni Comune, al fine di consentirne i successivi adempimenti, inerenti l'approvazione dell'articolazione tariffaria;
 - il PEF deve essere altresì trasmesso, dall'Ente territorialmente competente, Consorzio ACEM, all'ARERA per l'approvazione definitiva.
- dato quindi atto che il PEF ARERA viene elaborato in base al Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 per il quadriennio 2022-2025, come disciplinato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) – Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati – n. 363/2021;
- visto il verbale di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione di ACEM (Ente Territorialmente Competente) n. 20 del 28 aprile 2022 avente all'oggetto "Validazione del Piano economico finanziario (PEF) Tari MTR-2 periodo regolatorio 2022/2025 Comuni lotto B (Briaglia – Frabosa Sottana – Frabosa Soprana – Magliano Alpi – Monastero Vasco – Monasterolo Casotto – Montaldo Mondovì – Pamparato – Piozzo – Roccaforte Mondovì – San Michele Mondovì – Torre Mondovì – Vicoforte)", trasmessa a questo Comune in data 20 maggio 2022 (nota protocollo n. 0003921/1.3.16);
- considerato che nell'attuale contesto normativo, come sopra richiamato, non residua in capo al Comune alcuna possibilità di discostarsi dal documento validato da ACEM quale Ente Territorialmente Competente e quindi occorre limitarsi a prendere atto di quanto trasmesso;
- viste le risultanze dei dati contabili relativi al PEF quadriennio 2022-2025, allegati al presente provvedimento, da cui si ricavano i seguenti dati riepilogativi, già tenuto conto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina 2/DRIF/2021:

Voce di costo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Componente variabile	364.904,00	364.599,00	364.599,00	362.740,00
Componente fissa	143.696,00	152.020,00	152.925,00	162.567,00
Totale	508.600,00	516.619,00	517.524,00	525.307,00

- dato atto che, con separato provvedimento, saranno di conseguenza definite le tariffe della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2022, in modo tale da garantire, ai sensi del DPR n. 158/1999, la copertura integrale dei costi del servizio, come determinati dall'ACEM, in base alla metodologia del Metodo Tariffario Rifiuti periodo regolatorio 2022-2025;
- dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame del Revisore del Conto;
- acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa, oltre che alla regolarità contabile, espressi dal responsabile dell'area "Contabile" – Servizio "Economico e Finanziario" ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",

con votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: 12
Favorevoli: 12

Astenuti: 0
Contrari: 0

delibera

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto che ACEM, ente territorialmente competente, ha provveduto, con propria deliberazione consortile n. 9 dell'8 aprile 2022, ad adottare, per tutti i comuni facenti parte del Consorzio, lo schema regolatorio "I- Livello qualitativo minimo;
3. di prendere atto del Piano economico finanziario per il periodo regolatorio 2022-2025, come predisposto e validato dall'Ente territorialmente competente ACEM, con deliberazione n. 20 del 20 aprile 2022 e allegato, unitamente alla relativa relazione di accompagnamento, al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di trasmettere la presente deliberazione all'Ente territorialmente competente (ACEM) per quanto di sua competenza.

Successivamente,

il Consiglio comunale

- visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- riconosciuta l'urgenza di provvedere, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti,

con votazione unanime espressa per alzata di mano

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
F.to Valter Roattino**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Giovanni BADINO**

**IL VICESEGRETARIO
F.to Rinaldi Giorgio**

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Vicoforte, lì 05 luglio 2022

VISTO:

**IL VICESEGRETARIO
F.to Rinaldi Giorgio**



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15 giugno 2022, ai sensi Art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**IL VICESEGRETARIO
F.to Rinaldi Giorgio**

DIVENUTA ESECUTIVA

Divenuto esecutivo ai sensi Art. 134 punto 3 del D.L.vo 18-08-2000 n.267.

**IL VICESEGRETARIO.
F.to Rinaldi Giorgio**

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

ACEM - Azienda Consortile Ecologica Monregalese

LOTTO B

Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Magliano Alpi, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo di Mondovì, Pamparato, Piozzo, Roburent, Rocca De' Baldi, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì

Indice della relazione

1	Premessa	3
2	Relazione di accompagnamento al PEF	3
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	3
2.2	Altre informazioni rilevanti	4
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario	4
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	5
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	5
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	5
3.1.3	Fonti di finanziamento.....	7
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento.....	7
3.2.1	Dati di conto economico.....	7
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	7
3.2.3	Componenti di costo previsionali	8
3.2.4	Altre componenti di costo di competenza del Gestore – Componenti a conguaglio	9
3.2.5	Investimenti.....	10
3.2.6	Dati relativi ai costi di capitale.....	10
3.3	Costi di competenza dell'Ente/Comune.....	10
4	Attività di validazione	11
4.1	Attività di validazione svolta	11
5	Valutazioni dell'ente territorialmente competente.....	12
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	12
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività	12
5.1.2	Coefficienti QLa (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PGa (variazioni di perimetro gestionale)	13
5.1.3	Coefficiente C116a	13
5.1.4	Conclusioni sul limite alla crescita	13
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	15

5.2.1	Componente previsionale CO116	15
5.2.2	Componente previsionale CQ	15
5.2.3	Componente previsionale COI	15
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni	15
5.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	15
5.4.1	Determinazione del fattore <i>b</i>	16
5.4.2	Determinazione del fattore <i>ω</i>	16
5.5	Conguagli.....	16
5.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	16
5.7	Rinuncia al riconoscimenti di alcune componenti di costo	16
5.8	Rimodulazione dei conguagli	17
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale.....	17
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	17
5.11	Ulteriori detrazioni	17
6	Allegati	18
▪	ACEM.....	18
▪	COMUNI.....	18
▪	EGEA AMBIENTE.....	18
▪	PROTEO.....	19
▪	ALSE.....	19

1 Premessa

La presente relazione viene predisposta, secondo lo schema tipo della relazione di accompagnamento fornito dall'Allegato 2 della Determinazione del 4 novembre 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021 (Allegato 2 - "Schema tipo della Relazione di Accompagnamento"), al fine di consentire all'Azienda Consortile Ecologica Monregalese (d'ora in avanti ACEM), in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario (di seguito: PEF) illustrando sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica richiesta da ARERA e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

Di conseguenza, alla presente relazione vengono allegati:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, compilato dal Gestore per quanto di sua competenza e completato dall'Ente scrivente;
- la dichiarazione di veridicità, predisposta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 3 della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

2 Relazione di accompagnamento al PEF

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

L'Azienda Consortile Ecologica Monregalese (d'ora in avanti ACEM) è un Consorzio di 87 Comuni, costituito ai sensi della Legge Regionale del 24/10/2002 n.24, che svolge le funzioni amministrative di governo e di indirizzo nella programmazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del Bacino n. 9 (Monregalese). Il Consorzio gestisce i servizi relativi alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani per un totale di 96.323 abitanti su un territorio di 1.733,66 kmq.

Il Consorzio ACEM costituito ai sensi dell'art. 20 della L.R. n° 24/2002, svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al piano regionale e al programma provinciale di gestione dei rifiuti, in particolare esercita le seguenti funzioni:

- Il Consorzio persegue, nell'espletamento delle proprie funzioni, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.
- Il Consorzio, Ente di funzioni comunali, assicura obbligatoriamente, a favore dei Comuni consorziati, che vengano espletati i servizi di spazzamento delle strade, dei conferimenti separati, di raccolta differenziata e di raccolta indifferenziata dei rifiuti, che vengano realizzate le strutture funzionali alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, che si provveda al conferimento presso gli impianti tecnologici e le discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 8 L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; esercita le proprie funzioni effettuando la scelta dei soggetti gestori ed esercitando i poteri di vigilanza nei loro confronti, adottando le conseguenti deliberazioni."
- Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino;

Dal punto di vista normativo, la Legge Regionale n. 24/2002, è stata sostituita dalla Legge Regionale n. 1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7" , approvata in data 10/01/2018, con la quale è stata delineata la nuova organizzazione della gestione integrata dei rifiuti in Regione Piemonte.

La scadenza per la costituzione dei Consorzi di Area Vasta, prevista dalla L.R 1/2018 entro la fine del 2019, era stata rinviata al 30/06/2021. Con la nuova L.R. 4/2021 sono state apportate alcune modifiche alla L.R. 1/2018, approvando i bacini territoriali di competenza di ciascun Consorzio, unitamente a Statuto e Convenzioni.

Alla data della presente relazione, con delibera dell'Assemblea Consortile n. 2 del 31/01/2022, sono stati approvati Statuto e Convenzione del Consorzio di Area Vasta A.C.E.M. – SUB AMBITO REGIONALE 06 “MONREGALESE”, la cui ratifica è in corso da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio.

Per l'anno 2022, la Regione Piemonte, con nota prot. 00126373/2021 del 05/11/2021 ha individuato i Consorzi di Bacino ex L.R. 24/2002 quali ETC per le competenze di cui alla Deliberazione ARERA.

L'ACEM affida mediante gara d'appalto la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, indifferenziati, differenziati ed assimilati, i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato, nel territorio degli 87 Comuni del Bacino 9, suddivisi in Lotti omogenei per continuità e conformazione territoriale.

Alla data della presente, tutti gli appalti della raccolta presenti sul territorio del Consorzio (ad eccezione del Comune di Ceva la cui scadenza è prevista contrattualmente per il 2025) sono di prossima scadenza (Lotti A/B/C e Mondovì scadenza 31/12/2022 – Lotto D scadenza 30/06/2023).

Pertanto alla luce dell'esito delle nuove gare europee per l'appalto dei servizi di raccolta in scadenza, occorrerà valutare eventuali variazioni che potrebbero intervenire sulle annualità 2023/2025.

L'ACEM si è occupata altresì degli appalti per la gestione di 16 centri di raccolta distribuiti nell'ambito del territorio del Bacino 9, in conformità D.M. 08/04/2008, così come modificato dal D.M. 13/05/2009. I centri di raccolta sono costituiti da aree attrezzate, a disposizione dei cittadini residenti nei comuni di riferimento e convenzionati, da utilizzare per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti da avviare al recupero.

Tutti i centri di raccolta sono consortili, ovvero tutti i costi relativi a essi sono suddivisi sulla base degli abitanti residenti, driver utilizzato nel conteggio del gettito TARI secondo l'algoritmo ARERA.

Per quanto concerne la descrizione del servizio svolto, dettagliato secondo quanto previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Appendice 2 della Determinazione del 4 novembre 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021, in merito ai comuni serviti e alle attività effettuate in relazione a ciascun Comune, distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato di gestione (spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e trasporto, recupero e smaltimento, attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di gestione si rimanda alle Relazioni di Accompagnamento fornite dai Gestori interessati ed allegate alla presente relazione.

2.2 Altre informazioni rilevanti

ACEM dichiara di non avere in corso procedure fallimentari, concordati preventivi o altre situazioni di rilievo relativamente al suo stato giuridico-patrimoniale.

ACEM dichiara di non avere ricorsi pendenti in relazione all'affidamento del servizio o per il riconoscimento del corrispettivo.

Non risultano sentenze passate in giudicato nell'ultimo biennio.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario

Nella presente sezione, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Allegato 2 della Determinazione 4 novembre 2021, n.2/DRIF/2021, vengono commentati i dati inseriti nelle diverse sezioni della modulistica *excel* di raccolta dati allegata alla presente relazione.

All'interno del Lotto B, costituito da 16 comuni, operano 3 gestori: EGEA, Alse e Proteo. Proteo è subentrato ad Ecohabitat e Roero Service (in liquidazione) anche nella gestione dei centri di raccolta.

Nei successivi paragrafi vengono rappresentate le informazioni relative ad A.C.E.M, oltre alle informazioni derivanti dai Comuni.

Per tutte le altre informazioni si rimanda alle Relazioni di Accompagnamento dei singoli Gestori.

Ai fini della predisposizione dei PEF, sono stati utilizzati i costi relativi al servizio dei rifiuti ricevuti dai gestori per l'anno 2020 e 2021 sui comuni facenti parte del Lotto B e già attribuiti alle rispettive componenti tariffarie riconosciute ai fini MTR.

Da tali costi si è proceduto all'elaborazione di un file intermedio finalizzato a totalizzare i singoli contributi di costo dei gestori sui comuni facenti parte del Lotto B per il 2020 e il 2021.

I costi totali 2020-2021 relativi ai gestori sono stati inseriti nel modello di calcolo ai fini della determinazione delle tariffe 2022-2025 lato gestore e dei conguagli.

Per quanto concerne i costi lato comuni, sono state utilizzate le informazioni di costo relative al servizio dei rifiuti ricevuti dai comuni facenti parte del Lotto B per l'anno 2020 e 2021, opportunamente rielaborate ai fini della predisposizione del PEF lato comune. Relativamente ai costi dei Comuni anno 2021, non essendo ancora gli stessi definitivi, nell'elaborazione sono stati utilizzati i dati 2020.

I costi complessivi lato gestore e lato ente hanno concorso alla determinazione delle tariffe 2022-2025.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Nelle successive tabelle vengono riportate, con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022 -2025, le variazioni attese di perimetro gestionale (PG) in relazione ai servizi forniti da EGEA, Proteo e Alse, stante l'attuale contratto di appalto in scadenza al 31/12/2022.

Per l'anno 2022 non vi sono variazioni attese di perimetro gestionale (PG) in relazione ai servizi forniti da EGEA, Proteo e Alse.

Per l'anno 2023 non vi sono variazioni attese di perimetro gestionale (PG) in relazione ai servizi forniti da EGEA, Proteo e Alse.

Per l'anno 2024 non vi sono variazioni attese di perimetro gestionale (PG) in relazione ai servizi forniti da EGEA, Proteo e Alse.

Per l'anno 2025 non vi sono variazioni attese di perimetro gestionale (PG) in relazione ai servizi forniti da EGEA, Proteo e Alse.

A seguito dell'espletamento delle future gare d'appalto, la cui progettazione è in corso, occorrerà verificare l'eventuale revisione dei PEF per gli anni 2023/2024/2025.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Nelle successive tabelle vengono riportate, con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022 -2025:

- le variazioni attese delle caratteristiche del servizio con riferimento alle attività da porre in essere per l'adeguamento ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità, nonché alle modalità e alle caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono al fine del miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti (QL);
- gli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico (C116).

Per l'anno 2022 non sono state previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio con riferimento alle attività da porre in essere per l'adeguamento ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità, nonché alle modalità e alle caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono al fine del miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

Per l'anno 2022 non sono state previsti scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Per l'anno 2023 non sono state previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio con riferimento alle attività da porre in essere per l'adeguamento ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità, nonché alle modalità e alle caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono al fine del miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti..

Per l'anno 2023 non sono state previsti scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Per l'anno 2024 non sono state previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio con riferimento alle attività da porre in essere per l'adeguamento ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità, nonché alle modalità e alle caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono al fine del miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

Per l'anno 2024 non sono state previsti scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Per l'anno 2025 non sono state previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio con riferimento alle attività da porre in essere per l'adeguamento ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità, nonché alle modalità e alle caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono al fine del miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

Per l'anno 2025 non sono state previsti scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Nella successiva tabella vengono riportati i dati relativi alle percentuali della raccolta differenziata effettivamente conseguite negli anni 2020 e 2021 unitamente all'obiettivo prefissato da conseguire nel 2022 e nel 2023.

Tabella 1 Risultati conseguiti nella raccolta differenziata

ID	Comune	% RD 2020	% RD 2021	% RD attesa 2022	% RD attesa 2023
1	Briaglia	39,61	39,61	39,61	39,61
2	Frabosa Soprana	34,87	34,87	34,87	34,87
3	Frabosa Sottana	26,29	26,29	26,29	26,29
4	Magliano Alpi	83,35	83,35	83,35	83,35
5	Monastero Vasco	72,21	72,21	72,21	72,21
6	Monasterolo Casotto	39,98	39,98	39,98	39,98
7	Montaldo Mondovì	33,26	33,26	33,26	33,26
8	Pamparato	37,78	37,78	37,78	37,78
9	Piozzo	78,61	78,61	78,61	78,61
10	Roburent	31,08	31,08	31,08	31,08
11	Rocca de Baldi	76,23	76,23	76,23	76,23
12	Roccaforte Mondovì	62,51	62,51	62,51	62,51
13	San Michele Mondovì	68,5	68,5	68,5	68,5
14	Torre Mondovì	67,31	67,31	67,31	67,31

ID	Comune	% RD 2020	% RD 2021	% RD attesa 2022	% RD attesa 2023
15	Vicoforte	74,43	74,43	74,43	74,43
16	Villanova Mondovì	71,62	71,62	71,62	71,62

Unitamente a quanto sopra vengono allegati i dati relativi all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, fornendo per ciascun Comune/affidamento l'indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata come risultante dal conferimento al CONAI o a sistemi autonomi o indipendenti.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Si rimanda alle Relazioni di Accompagnamento dei singoli gestori per le informazioni relative alle fonti di finanziamento.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Alla presente relazione viene allegato il PEF redatto secondo il modello fornito dall'Allegato 1 della Determinazione del 4 novembre 2021, n.2/DRIF/2021, il quale sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative alle annualità 2022 – 2025.

Tali dati, come illustrato nei successivi paragrafi, sono inputati da gestori del Lotto B, da ACEM per quanto di sua competenza e dai comuni sulla base di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del MTR-2.

Nella determinazione delle entrate tariffarie si è fatto riferimento ai dati derivanti dai bilanci di:

- ACEM, limitatamente alle poste relative ai ricavi (AR SC) con riferimento alle attività svolte all'interno del Lotto B;
- EGEA, limitatamente alle poste riferibili alle attività svolte all'interno del Lotto B;
- Proteo, limitatamente alle poste riferibili alle attività svolte all'interno del Lotto B;
- ALSE, limitatamente alle poste riferibili alle attività svolte all'interno del Lotto B;
- Comuni del Lotto B, limitatamente alle poste di loro competenza.

Tali informazioni relative alle poste contabili presenti nei bilanci dei gestori sono state analizzate e utilizzate per la predisposizione del PEF operando, ove necessario, le opportune elisioni delle eventuali partite di giro tra Gestori.

3.2.1 Dati di conto economico

Si rimanda alle Relazioni di Accompagnamento dei singoli gestori per le informazioni relative ai dati utilizzati per la determinazione delle entrate di riferimento dei Comuni del Lotto B.

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Vengono dettagliate nella successiva tabella le singole voci di ricavo distinguendo tra i ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia (AR) e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (AR_{sc})

Si riportano, all'interno della componente AR anche "[...] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato [...]" così come previsto dall'art. 2.2 del MTR-2.

Tabella 2 Dettagli delle voci di ricavo soggette a sharing – Importo 2020

Componente	Tipologia di ricavo	Importo 2020
	RICAVI DA CESSIONE RD CARTA/CARTONE	128.250,57
	RICAVI DA CESSIONE RD METALLI	90.268,91

Componente	Tipologia di ricavo	Importo 2020
	RICAVI DA CESSIONE RD PLASTICA	666.648,28
	RICAVI DA CESSIONE RD LEGNO	6.518,63
	RICAVI DA CESSIONE RD ALLUMINIO	1.890,71
	RICAVI DA CESSIONE VETRO	159.446,59
	RICAVI DA CESSIONE CASSETTE IN PLASTICA	2.038,40
	RICAVI DA CESSIONE BATTERIE	2.557,80

Tabella 3 Dettagli delle voci di ricavo soggette a sharing – Importo 2021

Componente	Tipologia di ricavo	Importo 2021
	RICAVI DA CESSIONE RD CARTA/CARTONE	536.057,21
	RICAVI DA CESSIONE RD METALLI	154.006,98
	RICAVI DA CESSIONE RD PLASTICA	696.788,44
	RICAVI DA CESSIONE RD LEGNO	868,48
	RICAVI DA CESSIONE RD ALLUMINIO	1.806,90
	RICAVI DA CESSIONE VETRO	214.981,20
	RICAVI DA CESSIONE CASSETTE IN PLASTICA	-
	RICAVI DA CESSIONE BATTERIE	4.662,42

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Nelle successive tabelle vengono riportate, con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022 -2025:

- proposta di valorizzazione di maggiori/minori costi legati ad eventuali incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti, ovvero ad attività aggiuntive/minori a seguito della nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come “rifiuti urbani”, e/o di minori costi legati alla riduzione della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- proposta di valorizzazione dei costi aggiuntivi per l’adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall’Autorità, secondo quanto descritto nel paragrafo 3.1.2;
- proposta di valorizzazione degli oneri aggiuntivi relativi al conseguimento di target connessi alle modifiche del perimetro gestionale e all’introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, illustrati nel paragrafo 3.1.2.

Per l’anno 2022 non sono previsti scostamenti rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento, riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Per l’anno 2022 non sono previste variazioni per l’adeguamento ai nuovi standard di qualità introdotti dall’Autorità, nonché delle modalità e delle caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

Per l’anno 2022 non è richiesto il riconoscimento degli oneri aggiuntivi relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale o a miglioramenti della qualità del servizio oltre gli standard minimi definiti da ARERA, anche stante l’attuale contratto di appalto in scadenza al 31/12/2022.

Per l'anno 2023 non sono previsti scostamenti rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Per l'anno 2023 non sono previste variazioni per l'adeguamento ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità, nonché delle modalità e delle caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

Per l'anno 2023 non è richiesto il riconoscimento degli oneri aggiuntivi relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale o a miglioramenti della qualità del servizio oltre gli standard minimi definiti da ARERA.

Per l'anno 2024 non sono previsti scostamenti rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Per l'anno 2024 non sono previste variazioni per l'adeguamento ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità, nonché delle modalità e delle caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

Per l'anno 2024 non è richiesto il riconoscimento degli oneri aggiuntivi relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale o a miglioramenti della qualità del servizio oltre gli standard minimi definiti da ARERA.

Per l'anno 2025 non sono previsti scostamenti rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Per l'anno 2025 non sono previste variazioni attese per l'adeguamento ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità, nonché delle modalità e delle caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

Per l'anno 2025 non è richiesto il riconoscimento degli oneri aggiuntivi relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale o a miglioramenti della qualità del servizio oltre gli standard minimi definiti da ARERA.

I dettagli circa il procedimento seguito per la valorizzazione delle componenti di costo previsionali sono forniti nei documenti allegati, così come richiamati nelle rispettive tabelle.

3.2.4 Altre componenti di costo di competenza del Gestore – Componenti a conguaglio

Le componenti di conguaglio $RC_{tot_{TV,a}}$, relativa ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse, e $RC_{tot_{TF,a}}$, relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, sono state determinate secondo quanto previsto rispettivamente dall'art. 18 e dall'art.19 del MTR-2, come esposto nel PEF allegato e per la sola parte di competenza del Gestore.

Tabella 4 Determinazione delle componenti a conguaglio dei costi variabili - Gestore

Componente	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	66.420	66.420	66.420	0
Conguaglio relativo ai costi variabili ($RC_{tot_{TV,a}}$)	66.420	66.420	66.420	0

Tabella 5 determinazione delle componenti a congruaggio dei costi fissi - Gestore

Componente	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
Quota del recupero delle componenti residue a congruaggio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	3.513	3.513	3.513	0
Congruaggio relativo ai costi variabili ($RC_{totTF,a}$)	3.513	3.513	3.513	0

3.2.5 Investimenti

Per quanto di seguito esposto, con riferimento al periodo 2022-2025, si rimanda alle Relazioni di Accompagnamento dei singoli gestori del Lotto B nelle quali viene illustrato:

- il fabbisogno di investimenti, determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale e, ove esistente, di ambito ottimale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
- gli interventi previsti nel quadriennio per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- gli interventi realizzati e gli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica, e dell'efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale.

3.2.6 Dati relativi ai costi di capitale

Si rimanda alle Relazioni di Accompagnamento dei singoli gestori per le informazioni relative ai costi di capitale con riferimento al Lotto B.

Non vi sono costi di capitale relativi ad ACEM.

3.3 Costi di competenza dell'Ente/Comune

I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dall'Ente/Comune e rappresentati nel bilancio 2020, concorrono attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'annualità di riferimento come esposto nell'Appendice 1 della Deliberazione 363/2021/R/RIF (PEF), e allegata alla presente relazione.

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, l'Ente/Comune:

- ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l'attività del servizio rifiuti;
- ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante l'identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili;
- ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall'art. 1.2 del MTR,
- ha considerato i cespiti di proprietà ed utilizzati dall'Ente/Comune., ove presenti.

4 Attività di validazione

4.1 Attività di validazione svolta

Alla luce dei documenti prodotti dai Gestori, l'Ente scrivente, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha svolto una approfondita analisi di validazione e verifica degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze sottostanti.

Nel dettaglio, l'ETC ha verificato:

- La provenienza da fonti contabili obbligatorie (o da fonti contabili interne e formalizzate) dei dati prodotti dal Gestore avvalendosi di documenti aziendali:
 - ◆ certificati quali il bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il libro cespiti;
- La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie o fonti contabili interne per mezzo di prospetti riepilogativi forniti dal Gestore stesso;
- La rigorosa applicazione da parte del Gestore del metodo identificato dal MTR-2 per l'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall'art. 7 dello stesso;
- La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti così come indicato dall'art. 1.1 del MTR-2;
- La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative ed identificate dall'art. 1.1 del MTR-2;
- I *driver* di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal Gestore;
- I *driver* di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal Gestore;
- I costi sostenuti dal Gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione;
- Il dettaglio di quanto inserito nella componente CO_{AL} ;
- Eventuali altri ricavi riconducibili nella componente tariffaria AR così come individuato dall'art. 2.2 ottavo punto del MTR-2, ovvero “[...] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato [...]”;
- I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal Gestore avvalendosi dei prospetti di riconciliazione con il libro cespiti e con il piano degli investimenti ponendo particolare attenzione agli eventuali contributi a fondo perduto percepiti dallo stesso;
- Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate negli ultimi quattro anni;
- I costi d'uso del capitale riferiti a beni di proprietà di soggetti terzi utilizzati dal Gestore a fronte del pagamento di un corrispettivo, verificando che gli stessi siano stati considerati nel limite del corrispettivo stesso;
- I *driver* di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal Gestore;
- I *driver* di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal Gestore;
- Il corretto trattamento dei beni in *leasing* secondo quanto previsto dal MTR-2;

5 Valutazioni dell'ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR-2 il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell'anno precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale identificato in $(1 + \rho_a)$.

Il parametro ρ_a è determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore massimo pari a 4%, nei limiti della tabella di cui al comma 4.3 del MTR-2;
- PG_a è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore massimo pari a 3%, nei limiti della tabella di cui al 4.3 del MTR-2.

I valori delle entrate tariffarie del secondo periodo regolatorio sono rappresentate nel PEF allegato, così come l'importo delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite alla crescita.

Nei paragrafi che seguono sono riportate le considerazioni in merito alla determinazione dei singoli coefficienti che compongono il parametro ρ_a .

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

L'Ente, in conformità all'art. 5 del MTR-2, tenendo conto:

- del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, come rappresentato nel PEF allegato,
- dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi,

ha determinato il valore del coefficiente di recupero di produttività nella misura indicata nel PEF allegato.

In particolare, con riferimento agli indicatori di qualità ambientale della gestione, si precisa che l'art. 5.1 b) del MTR-2 definisce:

- $\gamma_{1,a}$, parametro che esprime il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari;
- $\gamma_{2,a}$, parametro che rappresenta il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero.

I coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, come previsto dall'art.3.1 del MTR-2, possono assumere i seguenti valori, in relazione al giudizio soddisfacente o insoddisfacente che l'Ente può attribuire:

Tabella 6 intervalli di valorizzazione dei coefficienti di qualità ambientale

Coefficiente	Descrizione	Giudizio SODDISFACENTE	Giudizio INSODDISFACENTE
$\gamma_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	[-0,2 ; 0]	[-0,4 ; -0,2]

Coefficiente	Descrizione	Giudizio SODDISFACENTE	Giudizio INSODDISFACENTE
$\gamma_{2,a}$	Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	[-0,15 ; 0]	[-0,3 ; -0,15]

Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l'Ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come rappresentato nel PEF allegato.

Nella scelta dei parametri MTR-2 con riferimento al giudizio SODDISFACENTE/INSODDISFACENTE, ACEM ha adottato i seguenti criteri:

ANNO 2022	
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,2022}$)	SODDISFACENTE SE RAGGIUNTI I SEGUENTI OBIETTIVI: QUANTITA' DI RIFIUTO URBANO INDIFFERENZIATO PRO CAPITE \leq A 159 kg/ab (VALORI RELATIVI ALL'ANNO 2020); PERCENTUALE DI RIFIUTO DIFFERENZIATO \geq 65% (VALORI RELATIVI ALL'ANNO 2020)
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,2022}$)	SODDISFACENTE PER TUTTI I COMUNI
ANNO 2023	
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,2023}$)	SODDISFACENTE SE RAGGIUNTI I SEGUENTI OBIETTIVI: QUANTITA' DI RIFIUTO URBANO INDIFFERENZIATO PRO CAPITE \leq A 159 kg/ab (VALORI RELATIVI ALL'ANNO 2020); PERCENTUALE DI RIFIUTO DIFFERENZIATO \geq 65% (VALORI RELATIVI ALL'ANNO 2020)
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,2023}$)	SODDISFACENTE PER TUTTI I COMUNI

5.1.2 Coefficienti QL_a (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG_a (variazioni di perimetro gestionale)

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore del coefficiente QL_a concorrente al calcolo del ρ_a assume il valore di 0%.

Non essendo previste variazioni attese di perimetro costituite dalla variazione delle attività effettuate dal Gestore, il valore del coefficiente PG_a concorrente al calcolo del ρ_a assume il valore di 0%.

5.1.3 Coefficiente $C116_a$

Come previsto dall'art. 4.4 del MTR-2, ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente $C116_a$ che tiene conto della necessità di copertura delle componenti $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20.

Tale coefficiente è valorizzabile nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3%, con il limite complessivo sul valore del coefficiente ρ_a precisato nell'art. 4.4 del MTR-2.

Nella redazione del PEF 2022 – 2025 l'Ente ha deciso di valorizzare a zero il coefficiente $C116_a$.

5.1.4 Conclusioni sul limite alla crescita

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, l'Ente ha valorizzato il parametro ρ_a nei range rappresentati nella seguente tabella

Tabella 7 Dettaglio dei coefficienti utilizzati per la determinazione del limite alla crescita

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
rpi_a	Tasso di inflazione programmata	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,1%-0.11%	0,1%-0.11%	0,1%-0.11%	0,1%-0.11%
QL_a	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	0%	0%	0%	0%
PG_a	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%	0%	0%	0%
$C116_a$	Coefficiente per gli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20	0%	0%	0%	0%
ρ_a	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%

Il dettaglio dei coefficienti effettivi utilizzati è rappresentato nei PEF allegati per singolo comune.

Le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2022, così come rappresentate nel PEF allegato di alcuni comuni, ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato.

Le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2022, così come rappresentate nel PEF allegato di alcuni comuni, ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto si è provveduto

- alla rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo come dettagliato nel successivo paragrafo 5.7;
- alla rimodulazione tra le diverse annualità come dettagliato nel successivo paragrafo 5.9;

Il dettaglio della soluzione/soluzioni adottata/e per singolo comune è rappresentato nei PEF Allegati.

Le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2023, così come rappresentate nel PEF allegato di alcuni comuni, ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato.

Le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2023, così come rappresentate nel PEF allegato di alcuni comuni, ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto si è provveduto

- alla rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo come dettagliato nel successivo paragrafo 5.7;
- alla rimodulazione tra le diverse annualità come dettagliato nel successivo paragrafo 5.9;

Il dettaglio della soluzione/soluzioni adottata/e per singolo comune è rappresentato nei PEF Allegati.

Le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2024, così come rappresentate nel PEF allegato di alcuni comuni, ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato.

Le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2024, così come rappresentate nel PEF allegato di alcuni comuni, ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto si è provveduto

- alla rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo come dettagliato nel successivo paragrafo 5.7;
- alla rimodulazione tra le diverse annualità come dettagliato nel successivo paragrafo 5.9;

Il dettaglio della soluzione/soluzioni adottata/e per singolo comune è rappresentato nei PEF Allegati.

Le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2025, così come rappresentate nel PEF allegato di alcuni comuni, ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato.

Le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2025, così come rappresentate nel PEF allegato di alcuni comuni, ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto si è provveduto

- alla rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo come dettagliato nel successivo paragrafo 5.7;
- alla rimodulazione tra le diverse annualità come dettagliato nel successivo paragrafo 5.9;

Il dettaglio della soluzione/soluzioni adottata/e per singolo comune è rappresentato nei PEF Allegati.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del MTR-2, l'Ente, anche su proposta dei Gestori, ha valorizzato le componenti di natura previsionale come di seguito specificato.

5.2.1 Componente previsionale CO_{116}

Con riferimento a quanto evidenziato dai Gestori, l'Ente non ha previsto la valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Con riferimento a quanto evidenziato dai Gestori, l'Ente non ha previsto la valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale $CQ_{TV,a}^{exp}$ e $CQ_{TF,a}^{exp}$.

5.2.3 Componente previsionale COI

Con riferimento a quanto evidenziato dai Gestori, l'Ente non ha previsto la valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente ha esaminato le vite utili attribuite ai cespiti dai Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani verificando il rispetto:

- delle tabelle previste negli artt. 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- del criterio indicato dall'art. 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Non sono state utilizzate le deroghe previste dagli artt. 15.5 e 15.6 del MTR-2 che consentono l'adozione di vite utili inferiori o superiori rispetto a quelle regolatorie.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

L'Ente scrivente deve definire le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

Di conseguenza, devono essere definiti i fattori:

- b , fattore di *sharing* dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia (AR), che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$;

- $b(1+\omega)$, fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, dove ω è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri di qualità ambientale $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui al paragrafo 5.1.1; ω può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1, 0,4]$.

5.4.1 Determinazione del fattore b

Il fattore di *sharing* dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia è stato valorizzato come rappresentato nel PEF allegato.

La valorizzazione del fattore di *sharing* è stata effettuata considerando congiuntamente:

- l'esigenza di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiale e/o energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al contributo dell'output recuperato (materiali o energia) al raggiungimento dei target europei;
- la sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

La valorizzazione del coefficiente di *sharing* ω è stata effettuata, come previsto dalla tabella di cui all'art. 3.1 del MTR-2, considerando congiuntamente gli indicatori di qualità ambientale del Gestore, per la valorizzazione dei quali si rinvia al paragrafo 5.1.1:

- $\gamma_{1,a}$, che esprime il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari;
- $\gamma_{2,a}$, che rappresenta il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero.

Il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance* è stato conseguentemente valorizzato, in base a quanto previsto dalla tabella di cui all'art. 3.2 del MTR-2, come esposto nel PEF allegato.

5.5 Conguagli

Le componenti di conguaglio $RCtot_{TV,a}$, relativa ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse, e $RCtot_{TF,a}$, relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, sono state determinate secondo quanto previsto rispettivamente dall'art. 18 e dall'art.19 del MTR-2, come esposto nel PEF allegato.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente scrivente ha verificato che il PEF allegato consenta il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati, secondo quanto disposto dall'art. 27.5 del MTR-2.

L'analisi della documentazione trasmessa dai Gestori non evidenzia elementi per cui debba ritenersi che il PEF allegato, con particolare riferimento delle entrate tariffarie riconoscibili, sia in contrasto con il criterio dell'equilibrio economico e finanziario della gestione.

5.7 Rinuncia al riconoscimenti di alcune componenti di costo

L'Ente scrivente, considerando che ai sensi dell'art 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF: *"In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori..."*, intende avvalersi di tale facoltà applicando valori inferiori rispetto a quelli ottenuti in applicazione del MTR-2.

Nel PEF allegato sono valorizzate le componenti di costo ammissibili che non si intende coprire, parzialmente o integralmente, con le tariffe riconosciute. La rinuncia al loro riconoscimento appare in linea con gli obiettivi definiti, tra cui la sostenibilità sociale delle tariffe, e non contrasta con il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Ai fini della quantificazione delle componenti $RC_{tot_{TV,a}}$ e $RC_{tot_{TF,a}}$ descritte al paragrafo 5.5, l'Ente territorialmente competente può, con procedura partecipata dai Gestori, determinare l'entità del riconoscimento degli oneri efficienti ammissibili ai sensi di quanto disposto dalla metodologia tariffaria, ma non ancora recuperati, anche provvedendo alla rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, nonché eventualmente prevedendo le modalità per il recupero degli stessi anche successivamente al 2025, così come previsto dall'art.17.2 del MTR-2.

L'Ente scrivente non intende avvalersi della facoltà di rimodulazione dei conguagli prevista dall'art. 17.2 del MTR-2.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente scrivente ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art.4.5 del MTR-2 che consente, nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, di rimodulare detta differenza tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita definito nelle specifiche annualità.

Tale rimodulazione, esposta nel PEF allegato, si rende necessaria ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione ed è strumentale al raggiungimento degli specifici obiettivi programmati, anche in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Così come indicato al paragrafo 5.1.4 della presente relazione non risulta necessario il superamento del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie.

5.11 Ulteriori detrazioni

Si fornisce inoltre il dettaglio relativo alle eventuali entrate presenti nel Bilancio dell'Ente/Comune da sottrarre, in sede di articolazione tariffaria, dal totale dei costi del PEF di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2021 e come rappresentate nel PEF allegato alla presente relazione.

6 Allegati

● A.C.E.M.

Allegato	Descrizione
Allegato 1	Piano economico finanziario 2022 (PEF 2022-2025) come da allegato 1 della Determinazione 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021
Allegato 2	Dichiarazione di veridicità
Allegato 3	Bilancio di esercizio 2020
Allegato 4	Libro cespiti aggiornato al 31/12/2020

● COMUNI

Allegato	Descrizione
Allegato C1B	Briaglia - Dichiarazione di veridicità
Allegato C2B	Frabosa Soprana - Dichiarazione di veridicità
Allegato C3B	Frabosa Sottana - Dichiarazione di veridicità
Allegato C4B	Magliano Alpi - Dichiarazione di veridicità
Allegato C5B	Monastero di Vasco - Dichiarazione di veridicità
Allegato C6B	Monasterolo Casotto - Dichiarazione di veridicità
Allegato C7B	Montaldo Mondovì - Dichiarazione di veridicità
Allegato C8B	Pamparato - Dichiarazione di veridicità
Allegato C9B	Piozzo – dichiarazione di veridicità
Allegato C10B	Roburent - Dichiarazione di veridicità
Allegato C11B	Rocca De' Baldi - Dichiarazione di veridicità
Allegato C12B	Roccaforte Mondovì - Dichiarazione di veridicità
Allegato C13B	San Michele Mondovì - Dichiarazione di veridicità
Allegato C14B	Torre Mondovì – Dichiarazione di veridicità
Allegato C15B	Vicoforte - Dichiarazione di veridicità
Allegato C16B	Villanova Mondovì - Dichiarazione di veridicità

● EGEA AMBIENTE S.R.L.

Allegato	Descrizione
	Relazione di accompagnamento EGEA AMBIENTE S.R.L. e relativi allegati
Allegato E1	Dichiarazione di veridicità

● PROTEO SCS

Allegato	Descrizione
	Relazione di accompagnamento PROTEO SCS e relativi allegati
Allegato P1	Dichiarazione di veridicità

● ALSE S.P.A.

Allegato	Descrizione
	Relazione di accompagnamento AL.SE. S.P.A. e relativi allegati
Allegato A1	Dichiarazione di veridicità

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ¹

DETERMINA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 2/2021/DRIF

IL SOTTOSCRITTO Valter Roattino
NATO A Vicoforte
IL 18/01/1960
RESIDENTE IN Vicoforte
VIA Via Cesare Trombetta 16
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI VICOFORTE
AVENTE SEDE LEGALE IN VICOFORTE VIA ROMA 24
CODICE FISCALE 00410380042 CODICE ISTAT 004242
TELEFAX 0174563697 TELEFONO 0174563010
INDIRIZZO E-MAIL vicoforte@cert.ruparpiemonte.it

**AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE
DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI
DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI**

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 07/12/2021,
RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA
TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI
OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;


SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

DATA 22/04/2022

IN FEDE

IL SINDACO

Valter ROATTINO



¹ Modello per gli enti in regime di contabilità pubblica.

Cognome.....ROATTINO.....
 Nome.....VALTER.....
 nato il.....18/01/1960.....
 (atto n.....1.....P.....1.....S.....A.....)
 a.....VICOFORTE (CN).....
 Cittadinanza.....ITALIANA.....
 Residenza.....VICOFORTE (CN).....
 Via.....VIA C.TROMBETTA 15.....
 Stato civile.....coniugato.....
 Professione.....IMPIEGATO.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....m. 1.73.....
 Capelli.....BRIZZOLATI.....
 Occhi.....CASTANI.....
 Segni particolari.....N.N.....


 Firma del titolare.....
 VICOFORTE (CN) 27-05-2016
 Impronta del dito indice sinistro.....
 Diritti euro 5.42




[illegible]

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE ARERA

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea" ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- la predetta disposizione, contempla tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche: - la "definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi" (lettera b); - la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza" (lettera c).

Considerato che:

- il DM 13 febbraio 2014 individua i Criteri Ambientali Minimi (CAM) che le stazioni appaltanti devono inserire nella procedura selettiva per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono ai sensi del Codice dei Contratti pubblici;
- l'inserimento dei CAM negli atti di gara per la selezione dell'affidatario del servizio è obbligatorio per tutte le procedure competitive previste dal menzionato Codice dei contratti pubblici, mentre rimane nella facoltà dell'ente appaltante utilizzarli in caso di affidamento in house;
- i CAM, attualmente in revisione, prevedono, tra l'altro, obblighi di servizio e livelli minimi prestazionali inerenti ad alcuni profili di qualità contrattuale, tecnica e ambientale del servizio. Considerato, poi, che:
- l'articolo 2, comma 461, della legge 244/07 stabilisce l'obbligo per i soggetti gestori di servizi pubblici locali di emanare una Carta della qualità dei servizi - "da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate" - recante, fra l'altro, standard di qualità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite e quelle per proporre reclamo, le modalità di ristoro dell'utenza, unitamente a un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel Contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte medesime, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'Ente d'Ambito;
- per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, differentemente da altri servizi regolati, la normativa non prescrive uno schema di riferimento unico per la

predisposizione della Carta dei Servizi; pertanto, a livello nazionale, per gli aspetti di qualità attinenti ai rapporti tra gestore del servizio e utente, si fa riferimento alle disposizioni nazionali di carattere generale, in primis, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 che introduce i principi a cui deve essere uniformata progressivamente l'erogazione dei servizi pubblici e, nello specifico, i concetti di standard di qualità e quantità delle prestazioni rese dai soggetti erogatori del servizio.

Richiamata la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione rifiuti urbani";

Preso atto

- che con la succitata deliberazione 15/2022 per il primo periodo regolatorio l'Autorità ha ipotizzato di introdurre:
 - un set di obblighi di servizio, valido per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale;
 - indicatori e relativi standard generali di qualità differenziati sulla base del livello qualitativo ed effettivo delle gestioni;
 - meccanismi incentivanti di premi e penalità in grado di incoraggiare percorsi di miglioramento delle performance conseguite dai gestori, valutando per la copertura dei relativi oneri, al pari di quanto avvenuto in altri settori regolati, l'adozione di un sistema di riconoscimento dei premi basato su logiche di tipo perequativo su base nazionale;
 - la facoltà per l'Ente territorialmente competente, in ragione delle maggiori informazioni sulle specificità territoriali in suo possesso, di prevedere obblighi di servizio e standard qualitativi ulteriori e/o migliorativi rispetto a quelli minimi previsti sull'intero territorio nazionale;
 - obblighi di registrazione dei dati relativi agli indicatori adottati e connessi obblighi di comunicazione all'Autorità, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni rese dai gestori e alla verifica della compliance regolatoria;
 - inoltre, al fine di agevolare gli utenti nell'accesso alle informazioni inerenti alla qualità del servizio, la deliberazione ha previsto l'introduzione dell'obbligo generale, valevole anche in presenza nel medesimo ambito tariffario di più soggetti gestori, di adozione di un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di qualità previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente previsti dall'Ente territorialmente competente;
- regolatori. CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

Visto

- l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) alla deliberazione n. 15/2022 secondo cui:
"Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del"

servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”;

Considerato che :

- Il comma 1-bis dell'articolo 3-bis del DL 138/11 al, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...]”*;
- ai sensi del comma 7 dell'art.200 del D.Lgs. n. 152/2006, le Regioni possono istituire *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*;
- il comma 1 dell'art. 201, del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;
- Come previsto dall'articolo 1 dell'allegato A (TQRIF) alla deliberazione n. 15/2022 *“Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

Richiamate le seguenti leggi:

- Legge Regione Piemonte n. 1 del 10/01/2018 e s.m.i., avente ad oggetto *“Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000 n. 44 e 24 maggio 2012 n. 7”* ;
- Legge Regione Piemonte n. 4 del 16/02/2021 e s.m.i. avente ad oggetto *“Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018 n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000 n. 44 e 24 maggio 2012 n. 7)”*, che completa il riordino del settore rifiuti di competenza regionale;

Richiamata la nota della Regione Piemonte Protocollo n. 00126373/2021 del 05/11/2021, con la quale delega all'A.C.E.M. le funzioni di Ente Territorialmente Competente per tutti gli 87 Comuni del Consorzio, agli atti d'ufficio;

Preso atto che:

- La deliberazione n. 15/2022 nulla dispone in ordine all'individuazione delle formalità attinenti l'adozione della scelta;

Preso atto che, alla data della presente, la situazione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani è rappresentata nella seguente tabella:

LOTTO	COMUNI	DITTA	SCADENZA
A	ALBARETTO DELLA TORRE - ARGUELLO - BENEVELLO - BERGOLO - BORGOMALE - BOSIA - BOSSOLASCO - CAMERANA - CASTELLETTO UZZONE - CASTINO - CERRETTO LANGHE - CISSONE - CORTEMILIA - CRAVANZANA - FEISOGGIO - GORZEGNO - GOTTASECCA - LEQUIO BERRIA - LEVICE - MOMBARCARO - MONESIGLIO - NIELLA BELBO - PERLETTO - PEZZOLO VALLE UZZONE - PRUNETTO - ROCCHETTA BELBO - SALICETO - SAN BENEDETTO BELBO - SERRAVALLE LANGHE - SOMANO - TORRE BORMIDA	RTI Ecohabitat S.r.l. - Proteo Società Cooperativa Sociale (procedura aperta) ora R.T.I. A.L.S.E./Proteo	28/02/2022
B	MAGLIANO ALPI - PIOZZO - VILLANOVA MONDOVI' - SAN MICHELE MONDOVI' - VICOFORTE - BRIAGLIA - FRABOSA SOPRANA - FRABOSA SOTTANA - MONASTERO VASCO - MONASTEROLO CASOTTO - MONTALDO MONDOVI' - PAMPARATO - ROBURENT - ROCCA DE BALDI - ROCCAFORTE MONDOVI' - TORRE MONDOVI'	RTI Ecohabitat S.r.l. - Proteo Società Cooperativa Sociale (procedura aperta) ora R.T.I. Egea Ambiente/Proteo	28/02/2022
C	ALTO - BAGNASCO - BATTIFOLLO - BRIGA ALTA - CAPRAUNA - CASTELNUOVO DI CEVA - GARESSIO - LESEGNIO - LISIO - MOMBASIGLIO - NUCETTO - ORMEA - PERLO - PRIERO - PRIOLA - SCAGNELLO - VIOLA	ATI Proteo Società Cooperativa Sociale - Raimondi S.r.l. (procedura aperta)	28/02/2022
D	BASTIA MONDOVI' - BELVEDERE - BONVICINO - CARRU' - CASTELLINO TANARO - CIGLIE' - CLAVESANA - DOGLIANI - FARIGLIANO - IGLIANO - LEQUIO TANARO - MARSAGLIA - MONTEZEMOLO - MURAZZANO - NIELLA TANARO - PAROLDO - ROASCIO - ROCCA CIGLIE' - SALE DELLE LANGHE - SALE SAN GIOVANNI - TORRESINA	Calso S.p.a. (in house providing)	30/06/2023
CEVA	CEVA	Proteo Società Cooperativa Sociale (procedura aperta)	14/07/2025
MONDOVI'	MONDOVI'	ATI Proteo Società Cooperativa Sociale - Raimondi S.r.l. (procedura aperta)	31/12/2022

Preso atto che i contratti dei lotti A/B/C sono attualmente in proroga al 31/12/2022;

Preso atto che per 5 lotti si tratta di affidamenti ormai a fine gestione e pertanto non più modificabili rispetto alle previsioni del progetto di gara iniziali;

Preso atto che gli adempimenti previsti dalla delibera ARERA n. 15/2022 dovranno essere parte integrante dei nuovi servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani in corso di predisposizione, il cui affidamento è previsto per il mese di gennaio 2023;

Preso atto che i gestori attuali, come sopra individuati hanno ognuno la propria Carta dei Servizi e gestiscono lo sportello all'utenza relativo agli adempimenti contrattuali a loro carico;

Preso atto che, relativamente alla TARI, tutti gli adempimenti di rapporto con l'utenza sono gestiti dai singoli Comuni, sulla base dei propri regolamenti adottati;

Ritenuto quindi di dover procedere all'adempimento previsto dal richiamato articolo 3 dell'allegato 1 in ordine alla scelta della matrice regolatoria, in ordine al servizio attualmente prestato;

Preso atto che, a seguito dei futuri nuovi affidamenti occorrerà verificare l'eventuale variazione delle previsioni di obblighi in materia di qualità contrattuale;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito per le motivazioni sopra indicate individuando quale schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I ;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio Tecnico ai sensi dell'articolo 49 D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO della premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'ARERA con la delibera 15/2022 gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi, lo schema I;
3. DI TRASMETTERE il presente atto ai Gestori ed ai Comuni ai fini degli adempimenti di competenza;
4. DI RICHIEDERE la pubblicazione della presente deliberazione sui rispettivi siti internet del relativo posizionamento nello schema regolatorio;
5. CON SUCCESSIVA votazione palese unanime e favorevole, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.



Piazza Santa Maria Maggiore n. 10 – 12084 MONDOVI' (CN)
Tel. 0174/700164 – fax 0174/709841
Mail: protocollo@consorzioacem.it
PEC: acem.cn@cert.legalmail.it

DELIBERA N. 9 DEL 08/04/2022

OGGETTO: “ADEMPIMENTI ETC ARERA. ADOZIONE SCHEMI REGOLATORI INERENTI GLI OBBLIGHI QUALITA' GESTORI AI SENSI ART. 3 ALLEGATO A DELIBERAZIONE ARERA 18/01/2022 N. 15/2022/R/RIF PERIODO REGOLATORIO MTR-2 (TQRIF)”

Mondovì, 08/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO, ai sensi dell'articolo 49 del DLGS 267/2000: VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto Esprime per la propria competenza, il seguente parere di regolarità contabile : favorevole

F.to Dott.ssa Stefania Bava

Mondovì, 08/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO, ai sensi dell'articolo 49 del DLGS 267/2000: VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto Esprime per la propria competenza, il seguente parere di regolarità tecnica : favorevole

F.to Arch. Fulvio Marsupino